

COMUNE DI MASI
PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 31/03/2006

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

1. Oggetto del regolamento
2. Scopi del regolamento
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione
5. Incaricati della vigilanza
6. Agenti giurati di società private
7. Operazioni di Polizia Giudiziaria

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

8. Degli esercizi di vendita al pubblico
9. Obbligo di vendita
10. Pesatura della merce
11. Pubblicità dei prezzi

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

12. Disposizioni di carattere generale
13. Portici - cortili - scale - Aree verdi
14. Divieto di accumulare immondizie
15. Espurgo dei pozzi neri
16. Comportamenti vietati
17. Altri divieti
18. Materiali di risulta - Beni durevoli
19. Conservazione degli edifici
20. Delle canne fumarie
21. Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti
22. Ornamenti esterni dei fabbricati
23. Verde pubblico semplice o attrezzato
24. Vasche e fontane
25. Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse
26. Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata
27. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
28. Collocamento di cartelli ed iscrizioni
29. Distribuzione di manifesti
30. Altri divieti

CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

31. Sgombero delle immondizie
32. Sgombero della neve
33. Rimozione del ghiaccio
34. Dell'innaffiamento

CAPO V TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

35. Fonti normative
36. Trasporto di strumenti da taglio
37. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi
38. Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

39. Divieti di passaggio
40. Transito delle carovane di nomadi
41. Sosta dei nomadi e roulotte
42. Circolazione e sosta delle auto-caravan
43. Delle fiere e dei mercati
44. Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

45. Divieto di tenere animali
46. Animali pericolosi
47. Della tenuta dei cani
48. Della tenuta dei gatti
49. Anagrafe canina
50. Detenzione di cani a catena
51. Dimensione dei box e annessi recinti all'aperto
52. Colonie feline

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI PREVENZIONE INCENDI

53. Definizione
54. Autorizzazione
55. Orario per l'esercizio delle attività rumorose o scomode
56. Divieto di produrre rumori e suoni molesti
57. Locali di pubblico spettacolo
58. Suono delle campane
59. Strumenti musicali
60. Prevenzione incendi - Materiali esplosivi e infiammabili

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

61. Norme abrogate
62. Entrata in vigore del presente regolamento
63. Pubblicità del regolamento
64. Usi e consuetudini
65. Sanzioni.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) pulizia di centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2 Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

Art. 5 Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 6 Agenti giurati di società private

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 7 Operazioni di Polizia Giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati ad un funzionario responsabile della custodia (o al Sindaco e custoditi nel deposito comunale) o depositati presso una struttura pubblica che la custodisca garantendone l'integrità.

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 8 Degli esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;
- g) nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n.126, recante «Norme per l'informazione del consumatore», e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1997, n. 101, ovvero dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 9 Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 10 Pesatura della merce

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio

1909, n. 242 e successive modificazioni ed aggiunte. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n.517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e, comunque, le specifiche normative di riferimento.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalle leggi 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, e 10 aprile 1991, n. 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356) e, comunque, le specifiche normative di riferimento.

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 11 Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, in Euro, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 12 Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **25 a 150 Euro**.

Art. 13 Portici - Cortili - Scale - Aree verdi

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno inedificati all'interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da sterpaglie, e l'erba deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 35 cm.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**

Art. 14 Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. I proprietari o gli utilizzatori degli immobili prospicienti la pubblica via devono mantenere i rami degli alberi ivi presenti all'interno della proprietà. E' fatto obbligo agli stessi di pulire, almeno giornalmente, il suolo pubblico, compreso i marciapiedi, da foglie e infiorescenze che da questi dovessero cadere o essere trasportate dal vento.

3. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e/o dei Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'isola ecologica custodita, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo, o colpa o che l'abbiano favorita. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, fino ad un ruolo prioritario, la responsabilità dei proprietari - o dei titolari di diritti reali - di superfici/aree private, prospicienti le aree di pubblico transito (strade, etc) o con accesso da queste, che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette superfici/aree, soprattutto se previamente e formalmente diffidati dall'Amministrazione e/o dal Responsabile del Servizio.

4. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, anche in solido, ed al recupero delle somme anticipate.

5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 15 Espurgo dei pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite dalle ore 07.00 alle ore 09.00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 16 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi **pericolosi o molesti** sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

- h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- n) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- j) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- k) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 200,00 a € 500,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.**

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 75,00.**

4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 75,00 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.**

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 150,00.** La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa **da € 100,00 a € 500,00.**

6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 150,00.**

7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 300,00.**

8. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 500,00.**

9. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. j), k), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.**

10. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dal fatto.

Art. 17 Altri divieti

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

- b)* spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 9:00 d'inverno e fino alle 8:00 d'estate;
- c)* spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nelle aree destinate al pubblico transito;
- d)* stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti o in vista di pubbliche strade e piazze;
- e)* stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
- f)* lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g)* gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h)* fare qualsiasi scritta o segno, o affiggere manifesti o altro materiale sui muri delle recinzioni o degli edifici, anche privati, sulle strade e loro installazioni, compresi i pali della pubblica illuminazione, dei segnali stradali, dei semafori, e dei gestori di pubblici servizi o altre installazioni ivi collocate;
- i)* accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti e quant'altro su tutto il territorio comunale. E' fatta salva l'attività connessa alle esigenze di coltivazioni delle aree agricole quale la bruciatura delle stoppie per la prevenzione e la lotta alla nottua e alla piralide del granoturco;
- l)* far gocciolare l'acqua utilizzata per annaffiare i vasi di fiori posti sui balconi, terrazze e finestre sulla pubblica via o sulle proprietà sottostanti;
- m)* lanciare borse o i cosiddetti "gavettoni" di acqua nelle pubbliche vie e piazze;
- n)* lanciare o far esplodere petardi nelle pubbliche vie e piazze, o nei cortili ad esse adiacenti;
- o)* dare da mangiare ai piccioni torraioli presenti nelle vie e piazze;
- p)* gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 3 minuti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 18 Materiali di risulta – Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, o sui marciapiedi, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.
2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.
3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.
5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a)* frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b)* televisori;
 - c)* computer;
 - d)* lavatrici e lavastoviglie;
 - e)* condizionatori d'aria;
 - f)* apparecchiature elettriche e/o elettroniche per illuminazione, svago, riscaldamento, etc.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **100 a 500 Euro**.

Art. 19 Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o caduta di materiali che possono arrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, le inferiate, i serramenti, le griglie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, in modo da mantenere in perfetto stato d'uso e di sicurezza gli stessi, al fine di evitare ogni qualsiasi pericolo o incomodo ai passanti e al vicinato.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati dovrà essere ultimata entro le ore 9:00, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni metereologiche o per quantità possa derivare pericolo o incomodo ai passanti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 20 Delle canne fumarie (rimandare al regolamento edilizio comunale)

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.
2. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 21 Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato effettuare volantaggio sulle pubbliche vie o piazze, anche con consegna a mano, o mediante deposito dei manifesti pubblicitari sui tergicristalli dei veicoli. E' comunque esclusa dal presente divieto la propaganda elettorale, in quanto già regolamentata da apposita normativa.
4. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.
5. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del seguente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 22 Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro, e da essi non deve essere disperso nulla.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 23 Verde pubblico semplice o attrezzato

1. Nei viali, nei giardini e, più generalmente, nel verde pubblico è specialmente vietato:
 - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, facendo salvi, comunque i divieti di cui al successivo art. 47, 6° comma;
 - b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini o all'interno delle aiuole, utilizzare le strutture esistenti (panchine etc.) per finalità o con modalità diverse da quelle tipiche;
 - d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
 - g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti, ed introdurre animali.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 24 Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 25 Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di indicazione, alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Fatti salvi i più gravi effetti penali (art. 433 c.p.), è, inoltre vietato danneggiare le condutture dell'eneI, del gas e dell'acqua potabile, ostacolarne o impedirne il funzionamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **100 a 500 Euro**.

Art. 26 Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro degli spazi pubblici.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 27 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere favorevole della Giunta Comunale, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 28 Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli o insegne sporgenti dal muro, o da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente dovrà essere sempre oggetto di valutazione da parte del Responsabile tecnico del Comune ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o di insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con l'estetica del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici sia pubblici che privati, sulle installazioni e segnali stradali, sui pali dei pubblici servizi, o su installazioni private, è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia prevista una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda amministrativa da **100 a 500 Euro**.

Art. 29 Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato distribuire, lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopracitati, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 30 Altri divieti

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, anche privati, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietato introdursi o fermarsi sotto

- gli androni, i vestiboli, i porticati, nelle scale e nei cortili degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza e/o alla quiete pubblica.
2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
 3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

CAPO IV

DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 31 Sgombero delle immondizie

1. La materia è compiutamente disciplinata dai vigenti «Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti» e «Utilizzo dell'isola ecologica custodita» di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 32 Sgombero della neve

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
4. E' vietato il lancio di palle di neve nelle strade e piazze pubbliche.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 33 Rimozione del ghiaccio

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente facendolo coprire con terriccio e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 34 Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

CAPO V TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 35 Fonti normative

1. La materia è compiutamente disciplinata:

- dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Art. 36 Trasporto di strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 37 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **25 a 150 Euro**.

Art. 38 Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche, o private, siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità privata e pubblica, è fatto obbligo, in solido, ai proprietari e/o conduttori o affittuari di fondi agricoli, o lotti di terreno:
 - a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
 - b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo stradale, o cedimenti dello stesso;
 - c) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato durante la lavorazione dei terreni.
2. Il Responsabile del servizio, in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi sopra richiamati, emette, nei confronti degli inadempienti, diffida a provvedere entro un massimo di 10 giorni, con avvertenza che, in mancanza, verrà comminata una sanzione amministrativa da un **minimo di 258 Euro ad un massimo di 500 Euro** e che verrà effettuata l'esecuzione d'ufficio, con addebito a loro carico, delle spese relative, ripartite, ove del caso, in proporzione diretta alla misura del fronte lineare prospiciente il fosso. Resta salva, in ogni caso, la responsabilità degli inadempienti, per eventuali pregiudizi, arrecati al Comune e/o a terzi, a seguito del loro comportamento omissivo - anche nei confronti dei fossi interpoderali - ivi compresa anche l'eventuale responsabilità penale, laddove detto comportamento abbia arrecato pregiudizio all'incolumità pubblica e/o alla sicurezza dei trasporti.

CAPO VI

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 39 Divieti di passaggio

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
 - b) ogni gioco di palle, bocce ecc.;
 - c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
 - d) giocare o innalzare palloni, aquiloni, ecc.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 40 Transito delle carovane di nomadi

1. È fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 41 Sosta dei nomadi e roulotte

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita solamente in appositi spazi stabiliti, attrezzati per la sosta, con apposito atto dell'Autorità Comunale per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
5. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € **100,00** a € **500,00** e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi, se necessario, di Ditte private per l'effettuazione del servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 42 Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 43 Delle fiere e dei mercati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale, nonché dalle normative statali e/o regionali di riferimento (attualmente il vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche» conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Art. 44 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali. Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24.4.1975, n°130, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 45 Divieto di tenere animali

1. Nei centri abitati non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

2. E' consentito tenere un numero massimo di 10 animali da cortile nei centri abitati a condizione che si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente a tenere gli animali ad una distanza di almeno 25 metri da altre abitazioni e dalle aree soggette a pubblico transito, ed a condizione che venga mantenuta una costante ed accurata pulizia, in modo da non emanare odori sgradevoli.

3. E' comunque vietato detenere animali che con il loro canto o altro verso, possano arrecare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 46 Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. La detenzione e l'addestramento di cani di naturale aggressività o potenziale pericolosità deve rispettare quanto contenuto nell'ordinanza n°9 del 09 settembre 2003 del Ministero della Sanità ed eventuali modifiche ed integrazioni;

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni al presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **100 a 500 Euro**.

Art. 47 Della tenuta dei cani

Fatto salvo quanto stabilito e imposto con ordinanza del Sindaco di questo Comune, contro il maltrattamento degli animali, viene stabilito che:

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, identificati con microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti non identificati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere microchippati; se non reclamati possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6. È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i pedoni in transito;

d) far vagare su suolo pubblico, o suolo privato aperto al pubblico, cani non muniti di museruola e guinzaglio ad esclusione dei cani da caccia accompagnati dal proprietario cacciatore, che durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola.

e) lordare con gli escrementi di cani o altri animali il suolo pubblico, o suolo privato aperto al pubblico, giardini e/o parchi pubblici o aperti al pubblico. I proprietari o gli accompagnatori che conducono cani o altri animali sulla pubblica via dovranno provvedere a rimuovere gli escrementi appena prodotti dai loro animali, ripulendo perfettamente il suolo pubblico, mediante l'uso di apposita paletta e sacchetti in nylon;

f) accompagnare, introdurre o permettere la presenza di cani nelle aree attrezzate per svago e ricreazione, nelle aiuole e nelle aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale;

g) dare cibo ai cani randagi.

7. Tutti i cani di indole mordace e da difesa, di cui all'O.M. 3/10/2005, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

8. Non si possono detenere più di 4 femmine di cani e gatti per nucleo abitativo. La detenzione di cani e di gatti, anche ai fini non commerciale, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno,

soggiace all'obbligo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 purchè i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'ULSS (D.P.C.M. 28 febbraio 2003).

9. I cani devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo. Nel caso in cui abbaino devono essere ricoverati in luogo insonorizzato, ovvero dotati di museruola, almeno nelle ore destinate al riposo e comunque almeno dalle ore 13.00, alle ore 15.00, e dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 48 Della tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 49 Anagrafe canina

1) I proprietari di cani sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dalla nascita o dall'acquisto. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari libero professionisti autorizzati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.

2) I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento, la scomparsa o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Servizio Veterinario dell'ASL che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.

Chiunque violi i divieti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa di **€ 77,47** prevista dall'art. 20 della L.R. 60/93 e art. 5 della L. 281/91.

Art. 50 Detenzione di cani a catena

1) Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere vietato: E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **€ 50 a €300,00**

Art. 51 Dimensione dei box e annessi recinti all'aperto.

1) Per i cani custoditi in recinti, le dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto devono rispettare i requisiti previsti dall'Allegato A del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 /G.U. n. 52 del 04 Marzo 2003).

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in Kg.	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani mq. per ciascun cane	Oltre 3 cani mq. per ciascun cane
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 50 a € 500,00

52) Colonie Feline

Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente.

Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in stato di libertà deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia ed igiene.

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 53 Definizione

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 54 Autorizzazione

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione Comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni e prescrizioni, o non accoglierla motivandola.
3. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **100 a 500 Euro**.

Art. 55 Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode

Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 56 Divieto di produrre rumori e suoni molesti

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

- a) produrre rumori di qualsiasi natura, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
 - b) tenere cani, uccelli in gabbia o altri animali liberi o in gabbia, che possano procurare disturbo alle persone;
2. E' comunque vietata l'emissione di qualsiasi rumore o suono nei periodi e negli orari previsti dal regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **50 a 300 Euro**.

Art. 57 Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vocando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica.
4. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.
5. I gestori di attività di somministrazione alimenti o bevande, in locali aperti al pubblico, di circoli o attività ambulanti, sono tenuti alla pulizia delle aree limitrofe al logo di vendita, e sono ritenuti responsabili di eventuali danni a cose e persone derivanti da incidenti provocati da rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno del locale.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da **100 a 500 Euro**.

Art. 58 Suono delle campane

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 06.30.
2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

Art. 59 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24.00 alle ore 07.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
4. Dalle ore 24.00 alle ore 07.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa deroga.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 60 Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n°773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché dei D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1959, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982, e D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

Art. 61 Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 62 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto comunale.

Art. 63 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 64 Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 65 Sanzioni

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'apposito regolamento comunale.